N. 25988 di Repertorio N. 15814 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

27 maggio 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di maggio.
In Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"INNOVATEC S.P.A."

con sede in Milano (MI), Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5, capitale sociale euro 10.532.858,95, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 08344100964, Repertorio Economico Amministrativo numero 2019278, società con azioni quotate su Euronext Growth Milan,

tenutasi in data 26 maggio 2026

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.
Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 26 maggio 2026, alle ore 17,10, assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto sociale, ROBERTO MAGGIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, limitatamente al primo punto all'ordine del giorno, e dichiara:
- che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per il giorno 26 maggio 2026 alle ore 17,00, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, mediante avviso inviato agli aventi diritto, ai sensi di legge e di statuto;
- che sono intervenuti i componenti degli organi sociali analiticamente indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- che è stata accertata, a cura del Presidente, la legittimazione all'intervento;

- che i collegamenti con mezzi di telecomunicazione concretano idoneo intervento ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 7.997.807,05, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.805.138 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, da offrire in opzione agli azionisti in parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea dei soci di Innovatec S.p.A. del 30 aprile 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente inizia la trattazione dell'**unico argomento all'ordine del giorno** oggetto della presente verbalizzazione e ricorda che in data 30 aprile 2026 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, entro il 30 aprile 2031, fino ad un ammontare massimo di euro 25.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 2, c.c., o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., il tutto con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario a darvi esecuzione ("**Delega**").

Ciò premesso, il Presidente sottolinea che, anche in ragione della più ampia operazione di fusione per incorporazione di Esi S.p.A. da parte della Società oggetto della odierna riunione del Consiglio di Amministrazione che ha preceduto questa riunione, di cui l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale in discussione costituisce condizione, si rende opportuno esercitare parzialmente la Delega, ad oggi non esercitata neppure in parte, deliberando un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 7.997.807,05, mediante emissione di massime n. 40.805.138 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 2, c.c.

L'aumento di capitale è volto al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società al fine di sostenere la crescita organica e lo sviluppo del *business* delle energie rinnovabili, oltre che alla conversione in *equity* dei finanziamenti soci esistenti.

Egli quindi fa presente che:

- il prezzo di sottoscrizione unitario delle azioni di nuova emissione è pari ad Euro 0,196, di cui Euro 0,1092 ad incremento del capitale sociale ed Euro 0,0868 a titolo di sovrapprezzo;
- la Società ha raccolto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato di Sostenya Group S.r.l. a sottoscrivere e liberare sia le azioni ad essa offerte in opzione sia quelle eventualmente inoptate mediante il "Debito Convertendo" registrato nel bilancio della Società.

Il Presidente infine attesta:

- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato;
- che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Il Presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della società INNOVATEC S.p.A.,

- udita l'esposizione del presidente,

- preso atto della delega ex art. 2443 c.c. di cui all'art. 6, comma 4, dello statuto sociale,

DELIBERA

di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 4.455.921,07, mediante emissione di massime n. 40.805.138 nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., nel rapporto di 11 azioni di nuova emissione ogni 26 azioni ordinarie possedute, in forza di apposito avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché pubblicazione sul sito internet della Società e deposito presso la sede sociale;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro integralmente al momento della sottoscrizione, ad un prezzo complessivo di euro 0,196 per azione, di cui euro 0,1092 da imputare a capitale sociale ed euro 0,0868 a sovrapprezzo, con arrotondamento del capitale sociale al secondo decimale, per eccesso o per difetto, in esito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, con facoltà dei sottoscrittori di utilizzare allo scopo crediti liquidi, certi ed esigibili vantati nei confronti della società, ricorrendone i presupposti di legge;

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potranno essere esercitati dai soci nel periodo di offerta compreso tra il giorno 1 giugno 2026 e il giorno 18 giugno 2026 (inclusi), ovvero entro i diversi termini che saranno stabiliti nell'offerta di opzione, d'intesa con Borsa Italiana, fermo restando che il termine finale per l'esercizio dei diritti di opzione non potrà essere antecedente al quattordicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c.;

- i diritti di opzione eventualmente non esercitati entro tale termine saranno offerti in sottoscrizione, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan per almeno due giorni di mercato aperto (salvo che siano integralmente venduti nella prima seduta) nelle sedute di borsa che verranno comunicate al mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, seconda parte, c.c. e della normativa di legge e regolamentare applicabile;

- le azioni di nuova emissione che dovessero eventualmente rimanere comunque inoptate, potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del presente aumento di capitale, che viene fissato al 30 giugno 2026;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal momento stabilito nell'esecuzione dell'offerta, d'intesa con la società di gestione del mercato, salvi gli effetti dell'iscrizione delle presenti deliberazioni nel registro delle imprese e salve le sottoscrizioni successive al periodo di offerta sul mercato;

- viene inserita nell'art. 5 dello statuto sociale la seguente clausola

transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2026, in esercizio della delega attribuita dall'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2026, ha deliberato di aumentare il capitale per massimi nominali euro 4.455.921,07, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.805.138 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026";

- viene conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Valerio Verderio, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresi quello di scegliere il momento di pubblicazione dell'offerta di opzione, stabilire il definitivo periodo di offerta in opzione agli aventi diritto, e di stabilire ogni altro termine e modalità di esecuzione dell'offerta, nell'ambito e nei limiti della presente deliberazione, nonché di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto ai sensi dell'art. 2436 c.c., e di dare corso alle modifiche al Regolamento dei "Warrant Innovatec 2023-2026", ivi inclusa la rettifica del prezzo di esercizio in conformità con quanto previsto dall'art. 4, punto (i) del Regolamento, ove applicabili in conseguenza dell'aumento di capitale, stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento, anche d'intesa con la società di gestione del mercato."

* * * * *

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussione.

Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Al termine della votazione, con voto espresso oralmente, il Presidente proclama approvata la deliberazione all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, i lavori consiliari terminano alle ore 17,27.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti;

"B" Statuto aggiornato ai fini del deposito ai sensi degli artt. 2436, comma 6, c.c.

<u>Copie, trattamento dati personali e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.</u>

Si prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Si autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, agli interessati, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio.

Nella predisposizione del presente documento lo studio notarile può aver fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per finalità esclusivamente strumentali alla prestazione professionale, quali attività di ricerca, controllo dei dati, traduzioni e simili, con gli strumenti, nei termini e secondo i casi d'uso descritti nell'informativa resa disponibile sul sito internet dello studio.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,00 di questo giorno ventisette maggio duemilaventisei.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.
Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ:	**INNOVATEC S.P.A.**
IN DATA:	26 maggio 2026

ORGANO AMMINISTRATIVO

Componente	***Collegato***	***Assente***
Roberto Maggio (Presidente)	X	
Maria Domenica Ciardo	X	
Valerio Verderio	X	
Edoardo Balestra	X	
Pietro Colucci	X	

ORGANO DI CONTROLLO

Componente	***Collegato***	***Assente***
Gianluigi Grossi (Presidente)	X	
Antonino Fiorentino	X	
Annabella Arienzo	X	

NOTARI MARIO FU GIANNI NOTAIO IN MILANO

Allegato " A " all'atto
in data 27-5-2026
n. 25988/15814 rep.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato “B” all’atto in data 27-5-2026 n. 25988/15814 rep.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - CAPITALE

Articolo 1) Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

"INNOVATEC S.P.A."

Articolo 2) Sede

La società ha sede in Milano.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall’organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d’impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- garanzia contrattuale di miglioramento dell’efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;

- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;
- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti;
- gestione degli eventuali incentivi;
- formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;
- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
- la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:

* impianti di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
* impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
* impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;

* impianti per la produzione di CSS (combustibili solidi secondari);
* impianti di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;
* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicombustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);

- bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per ii recupero dei materiali per conto di terzi;
- produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli Enti e/o Società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate

agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998.

Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5) Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 10.532.858,95 suddiviso in numero 96.448.508 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2026 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 (cinque) anni e quindi sino al 30 aprile 2031 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti il tutto con facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie di compendio, integrando conseguentemente lo Statuto;
l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:
a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,
b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2026, in esercizio della delega attribuita dall'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2026, ha deliberato di aumentare il capitale per massimi nominali euro 4.455.921,07, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.805.138 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026.
Il Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2023, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5) dello statuto sociale vigente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo di massimi Euro 7.836.225,80, comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime n. 3.013.933 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei

"Warrant Innovatec 2023-2026 ", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio, con termine finale dl sottoscrizione fissato al 30 ottobre 2026 ("3° Periodo di Esercizio" dei Warrant).
Per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale e inversa di cui al progetto approvato dagli organi amministrativi di Innovatec S.p.A. e Haiki+ S.r.l. in data 5 agosto 2024 e dalle assemblee delle medesime società in data 12 settembre 2024, l'aumento di capitale a servizio dei warrant deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2023 e i corrispondenti prezzi di esercizio, sono ridotti come segue: (a) l'aumento del capitale sociale, per l'ammontare di massimi Euro 2.379.288,03 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 3.013.933 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, e (b) i prezzi di esercizio, come individuati nel relativo regolamento dei warrant, rispettivamente, per il 2° Periodo di Esercizio (come definito nel relativo regolamento), pari ad Euro 0,63 (comprensivi di sovrapprezzo) e, per il 3° Periodo di Esercizio (come definito nel relativo regolamento), pari ad Euro 0,79 (comprensivi di sovrapprezzo), a servizio della sottoscrizione dei warrant "Innovatec 20252026" nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni n. 1 (uno) warrant detenuto.

Articolo 6) Azioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").

Articolo 7) Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 8) Obbligazioni, strumenti finanziari e finanziamenti

La società può emettere obbligazioni, nominative, anche convertibili e "cum warrant", warrants o altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La società può comunque acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 *bis*) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra *(i)* il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e *(ii)* il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 9 *ter*) Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 9 *quater*) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari alle negoziazioni su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive

modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 10) Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ASSEMBLEA

Articolo 11) Convocazione e Luogo

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 12) Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda o unica convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani sopra indicati, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima o unica convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 13) Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo Articolo 16) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale.

Articolo 14) Convocazione annuale

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 15) Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 16) Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, ovvero le modalità per il collegamento in teleconferenza sulla piattaforma organizzata.

In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17) Rappresentanza in assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengano, anche esclusivamente, tramite un rappresentante designato dalla Società, applicandosi, in tal caso, l'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, in deroga dell'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Ove consentito da disposizioni normative regolamentari vigenti, la Società può prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite detto rappresentante designato.

Articolo 18) Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione: in mancanza del presidente del Consiglio di Amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Articolo 18 *bis*) - Presidente Onorario

E' istituita la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è nominato dall'assemblea ordinaria e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da deliberarsi da parte dell'assemblea ordinaria.

La carica di Presidente Onorario è facoltativa, pertanto, una volta rimasta vacante, la carica può anche non esser più assegnata. Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.

Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo.

Il Presidente Onorario:

– ha funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della società;

– ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione;

– ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci;

– può presiedere l'assemblea dei soci;

– ha facoltà di intrattenere rapporti esterni per la società, specie con fornitori, istituzioni pubbliche o private, senza potere, tuttavia, vincolare la Società;

– gli sono attribuite funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche contribuendo alla loro realizzazione;

– partecipa alle riunioni - sia di carattere gestionale che di carattere scientifico o di intrattenimento - con rappresentanti di Istituzioni e/o Enti pubblici o privati, partecipa a tavole rotonde, meeting, fiere ed eventi di ogni sorta in cui è impegnata la Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario ed ogni altro emolumento e/o rimborso spese.

Articolo 19) Verbale dell'assemblea

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle

seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 21) Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano - alla competenza dell'organo amministrativo - le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 22) *Quorum*

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda e in unica convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 *quater* o da altre norme di legge applicabili.

Il calcolo del *quorum* costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

Articolo 23) *Quorum* convocazioni successive

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 24) Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto, salvo quanto contenuto nei relativi Regolamenti di emissione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25) Amministratori

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 26) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Resta inteso che, nel caso in cui sia previsto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui al precedente art. 17, la Società mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro

tempore vigente almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore, ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

Articolo 27) Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Articolo 28) *Quorum* delibere Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29) Presidenza e Verbale delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30) Riunioni del Consiglio in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

Articolo 32) Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 33) Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34) Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35) Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Articolo 36) Funzionamento del Comitato esecutivo

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Articolo 37) Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 38) Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 39) Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 39 *bis*) Operazioni con parti correlate

Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in mancanza di parere espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate (ciò esclusivamente qualora esso non sia stato, o non possa essere, rilasciato e dunque

non anche qualora esso sia stato espresso ma sia negativo, valendo al riguardo le applicabili disposizioni di cui alla Procedura), il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i *quorum* previsti al precedente articolo 22, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 40) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere

depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L’assemblea determina il compenso spettante ai sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro, nominata dall’assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall’assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 42) Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Articolo 43) Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del codice civile.

RECESSO

Articolo 44) Recesso

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia consentito nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* del Codice Civile.

Articolo 45) Termini e modalità del recesso

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 *bis* del Codice Civile.

Articolo 46) Liquidazione del socio receduto

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 *ter* del Codice Civile.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

PATRIMONIO DEDICATO

Articolo 47) Competenza

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 48) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Articolo 49) Poteri del liquidatore

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 50) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigenti.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. <u>La presente copia viene rilasciata:</u>	
[X]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	**<u>In bollo:</u>** per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	**<u>In carta libera:</u>** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	**<u>Copia su supporto informatico:</u>** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	**<u>Copia cartacea:</u>** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce